

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
<p align="center">L.P. 5/09/1991, n. 22. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 settembre 1991, n. 39, I suppl.</p>	<p align="center">Ordinamento urbanistico e tutela del territorio.</p>	<p>Art. 31. Piani urbanistici e valutazione dell'impatto ambientale. 1. I comprensori e i comuni possono deliberare di sottoporre a valutazione di impatto ambientale i rispettivi piani urbanistici generali o loro varianti nonché il piano attuativo a fini generali e a fini speciali ed il piano di recupero, relativamente alle previsioni urbanistiche concernenti le tipologie di opere che saranno individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, nell'ambito delle tipologie annoverate dalla tabella allegata al regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1988, n. 28. Tale deliberazione ed i relativi aggiornamenti hanno effetto dal quindicesimo giorno della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. A tal fine, il piano urbanistico è corredato dallo studio di impatto ambientale pertinente alle tipologie di opere individuate ai sensi del comma 1 e tiene luogo del progetto di massima delle singole opere o interventi. 3. Il piano definitivamente adottato è trasmesso, a cura del servizio urbanistico e tutela del paesaggio, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 38, 41 e 50 al servizio protezione ambiente per l'acquisizione del parere del comitato provinciale per l'ambiente, da esprimersi entro i termini stabiliti dalla presente legge per la formulazione del corrispondente parere della CUP. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, per i progetti di massima, in quanto compatibile. In ogni caso non si applicano le disposizioni della predetta legge concernenti i termini, il supplemento di istruttoria, l'opposizione e l'assorbimento dei provvedimenti permissivi. La partecipazione pubblica è assicurata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della citata legge provinciale, nell'ambito della procedura prevista per l'adozione dei piani; le eventuali osservazioni presentate devono essere trasmesse alla Giunta provinciale congiuntamente al piano definitivamente adottato. 5. Le modifiche al piano previste dagli articoli 38, comma 2, 41, comma 2, e 50, comma 2, possono essere apportate anche su parere del comitato provinciale per l'ambiente, in relazione alle esigenze di compatibilità contemplate dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28. 6. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale, nei tempi previsti dagli articoli 38, 41 e 50, con un unico provvedimento con il quale si pronuncia anche agli effetti della compatibilità ambientale. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 42, comma 2. L'approvazione del piano produce gli effetti della valutazione</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
		<p>positiva di impatto ambientale prevista dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 per i progetti di massima e mantiene validità - a tal fine - per tutto il periodo di efficacia del piano in relazione alle tipologie di opere cui si riferisce.</p> <p>7. La Giunta provinciale può emanare apposite indicazioni e indirizzi di carattere generale per assicurare l'ordinato svolgimento e coordinamento delle verifiche di carattere urbanistico con quelle relative alla compatibilità ambientale nell'ambito della procedura prevista dal presente articolo.</p>
<p align="center">L.P. 15/12/2004, n. 10. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 dicembre 2004, n. 50/bis, ripubblicata nel B.U. 11 gennaio 2005, n. 2 suppl. n. 1.</p>	<p>Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia.</p>	<p>Art. 11. Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario.</p> <p>1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:[...]</p> <p>c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.</p> <p>6. Il regolamento emanato ai sensi del comma 1, lettera c), sostituisce nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione ambientale strategica e può altresì recare disposizioni concernenti la contabilità ambientale e la verifica dei progetti normativi. Il predetto regolamento configura la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi prevista dalla direttiva 2001/42/CE quale autovalutazione svolta dall'autorità competente durante il procedimento di formazione del piano o del programma. Le procedure relative alla valutazione strategica sono armonizzate con la valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo; la Giunta provinciale può emanare direttive e linee guida per lo sviluppo della valutazione strategica (comma così modificato dalla L.P. 29/12/2006)</p>
<p align="center">D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg. Pubblicato nel B.U. Trentino Alto-Adige 5 dicembre 2006, n. 49.</p>	<p>Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.</p>	<p>Art. 1. Oggetto. Art. 2. Definizioni. Art. 3. Ambito di applicazione. Art. 4. Rapporto ambientale. Art. 5. Pubblicità e consultazioni. Art. 6. Fase decisionale. Art. 7. Monitoraggio dei piani e programmi. Art. 8. Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale. Art. 9. Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di incidenza.</p> <p>Articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 11 modificati dal D.P.P. 24/11/2009 n. 29-31/Leg.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
		<p>Allegato I. Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 4 Allegato II. Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4.</p>
<p align="center">L.P. 4/3/2008, n. 1. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2.</p>	<p>Pianificazione urbanistica e governo del territorio.</p>	<p>Art. 2. Finalità della legge. 1. Questa legge persegue le seguenti finalità: [...] i) prevedere la valutazione strategica degli strumenti di pianificazione territoriale, con il metodo dell'autovalutazione, per assicurare la coerenza dei piani con il sistema della pianificazione provinciale; [...] Capo II - Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale Art. 6. Autovalutazione dei piani. 1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o da questa legge sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. [...] 4. L'autovalutazione e la rendicontazione si svolgono con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che riguardano la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 5. Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. 6. La struttura ambientale provinciale prevista dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004 è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
<p align="center">DPP 3/11/2008, n. 50-157/Leg. Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 dicembre 2008, n. 52.</p>	<p>Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).</p>	<p>Art. 19. <i>Rapporti con la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica.</i> 1. La valutazione d'incidenza dei progetti è compresa nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o nel provvedimento di verifica, disciplinati dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e dal relativo regolamento di esecuzione. Nell'ambito di tale procedura la struttura provinciale competente rilascia il parere previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera a) della legge provinciale. 2. La valutazione di incidenza dei piani che possono avere incidenze significative sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, è compresa nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario). 3. Nei casi indicati dal comma 1, la relazione di verifica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"), e lo studio di impatto ambientale, previsto dall'articolo 3 della legge provinciale n. 28 del 1988, comprendono anche la relazione di incidenza prevista dall'articolo 17 comma 1, lettera b).</p>
<p align="center">L.P. 3/04/2009, n. 4. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 aprile 2009, n. 15, suppl. n. 1.</p>	<p>Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009.</p>	<p>Art. 12, comma 14. <i>Modificazioni della legge urbanistica provinciale.</i> All'articolo 151 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per lo svolgimento delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica può essere costituito un apposito servizio presso il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, anche mediante razionalizzazione di altre strutture provinciali; in tal caso l'atto organizzativo previsto dall'articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede il trasferimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in materia di valutazione di impatto ambientale, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 689 del 1981 in relazione agli accertamenti non ancora effettuati alla data di costituzione del predetto servizio, unitamente alla relativa unità organizzativa.";</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
		[...]
<p align="center">D.P.P. 24/11/2009 n. 29-31/Leg. Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2.</p>	<p>Modificazioni al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).</p>	<p>Art. 2. <i>Modificazioni dell'articolo 2 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).</i></p> <p>Art. 3. <i>Modificazioni dell'articolo 3 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.</i></p> <p>Art. 4. <i>Inserimento dell'articolo 3-bis nel D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.</i></p> <p>Art. 5. <i>Modificazioni dell'articolo 4 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.</i></p> <p>Art. 9. <i>Modificazioni dell'articolo 8 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.</i></p> <p>Art. 11. <i>Modificazioni dell'articolo 12 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.</i></p>